

conserva tuttora il documento in Archivio, nel libro nominato *Commemoriale I* (1). Poco dopo tuttavia, per decreto del Consiglio de' dieci, 29 luglio 1510, fu dichiarato, che quanto al palazzo, non ne fossero demolite che due terze parti, e l'altra, ch'era di Giovanni Quirini, terzo figlio di Marco, il quale non aveva preso parte veruna nella congiura, fosse conservata in piedi. Ma poichè nel totale del palazzo erano alcuni luoghi, di cui erano padroni tutti e tre i fratelli promiscuamente, nè perciò s'andava mai d'accordo sul modo delle divisioni; sicchè il decreto non poteva mai avere il suo effetto; si deliberò che lo stato comperasse da Giovanni Quirini la porzione di sua proprietà; siccome fecesi. Allora si stabilì, invece di demolirlo, di ridurne il piano superiore ad uso di magistrati, e il piano terreno ad uso di beccaria pubblica, la quale era per l'addietro presso, « la chiesa di san Zuanne di Rialto al canto delle drapperie per andar in Ruga de' zogelleri (2). » Ciò fu eseguito nell'anno 1523, e d'allora il contiguo piazzale prese perciò il nome di *campo delle Beccarie*. Eravi sino agli ultimi tempi dipinto sulla parete esterna un grande stemma di san Marco, il quale oggi è cancellato.

Nè qui si fermarono le condanne d'infamia contro i Tiepolo ed i Quirini: un'altra ne fu aggiunta sul proposito dei loro stemmi gentilizi. Nel dicembre infatti dello stesso anno 1510, fu decretato, che dentro il periodo di quindici giorni fossero tolte e cancellate,

(1) Nel detto libro a carte 374 *tergo*, si legge infatti: « Millesimo trecentesimo decimo. Quia Marcus Quirini de Confinio sancti Mathei de Venetiis de domo majori cum Bajamonte, proditionem contra illustrem dominum Petrum Gradonico ducem Venetiarum et ei pro statu salubri adherentes, ut eos occideret, attentavit: in qua attentatione venit manu armata in plateam sancti Marci, in qua proditione ipse et filius ejus et alii occisi fuerunt; dictus dominus Dux bona ipsius omnia senten-

tiavit devolenda in Comune Venetiarum, et die ultimo Junii de anno Incarnationis D. N. I. 1510 praeceptum fuit officialibus Communis Venetiarum, qui Cattavere dicuntur et aliis officialibus etiam, quod omnia bona quae fuerunt ipsius Marci intrmittere debeant, quae potuerunt reperiri.—Ego Fantus ducatus Venetiarum cancellarius scripsi et officialibus precepi de mandato suprascripti Domini. »

(2) Ved. il Cicogna, *luog. cit.*, pag. 40.